



CITTÀ DI IMOLA

**REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Approvato con deliberazione G.C. n. 334 del 28.09.2007

Modificato con deliberazione G.C. n. 22 del 30.01.2008

INDICE

Art. 1	Oggetto	Pag. 1
Art. 2	Principi	Pag. 1
Art. 3	Ambito di applicazione	Pag. 1
Art. 4	Condizioni per il conferimento di incarichi esterni	Pag. 1
Art. 5	Tipologie di collaborazione	Pag. 1
Art. 6	Atti di programmazione	Pag. 2
Art. 7	Attestazione del dirigente	Pag. 2
Art. 8	Procedimento per l'affidamento degli incarichi	Pag. 2
Art. 9	Requisiti, incompatibilità, obblighi dell'incaricato	Pag. 3
Art. 10	Forma e contenuto del contratto di collaborazione	Pag. 3
Art. 11	Compensi e liquidazione	Pag. 4
Art. 12	Modalità di svolgimento dell'incarico	Pag. 4
Art. 13	Sospensione, proroga o integrazione dell'incarico	Pag. 5
Art. 14	Risoluzione della collaborazione, penali, recesso	Pag. 5

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Amministrazione, in applicazione dell'art. 7, commi 6, 6-bis e 6-ter, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000.

Art. 2 – Principi

Gli incarichi di collaborazione esterna vengono conferiti dal Comune di Imola nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, proporzionalità ed adeguatezza dei compensi, professionalità, per il perseguimento di obiettivi cui non possa farsi fronte attraverso la valorizzazione del personale dipendente ovvero attraverso l'applicazione dell'art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 1.04.1999, come attestato dal successivo art. 7.

Art. 3 – Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento non si applicano ai collaboratori esterni incaricati di svolgere attività di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 267/2000 e che non siano assunti con contratto a tempo determinato.

Sono escluse dall'applicazione delle norme del regolamento l'attività di rappresentanza processuale, l'attività di progettazione urbanistica e di opere e lavori pubblici, la quale resta disciplinata dalla normativa specifica del settore e le attività rientranti nelle forme di incentivazione del volontariato e/o previste in appositi regolamenti a favore di persone indigenti.

Il presente regolamento trova altresì applicazione, se ed in quanto compatibile con norme di legge specifiche, relativamente a procedure di affidamento di servizi ed incarichi professionali.

Art. 4 – Condizioni per il conferimento di incarichi esterni

Possono essere conferiti incarichi di collaborazione solo ove le prestazioni richieste siano connotate da alto contenuto di professionalità e richiedano pertanto qualifiche, titoli di studio, esperienze o competenze specifiche, non già a disposizione del Comune in virtù di appalti o di contratti di lavoro.

Qualora invece, per esigenze temporanee o eccezionali, si debba richiedere, a terzi, prestazioni che non richiedono un'elevata professionalità o che attengono all'attività ordinaria degli uffici, si farà ricorso alle forme flessibili di assunzione o di impiego del personale di cui all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, privilegiando, ove possibile e conveniente, il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo ed, in subordine, all'assunzione di personale a tempo determinato ed all'appalto di servizi.

Art. 5 – Tipologie di collaborazione

Il Comune può conferire incarichi di natura occasionale, in relazione ad obiettivi specifici quando la prestazione richiesta si esaurisca in un'attività di breve durata e si concretizzi, normalmente, nel compimento di studi, ricerche, nell'espletamento di consulenze, docenze o nel rilascio di pareri su questioni specifiche rese al di fuori delle competenze della struttura burocratica dell'Ente.

Gli incarichi sono di natura continuativa quando si concretizzano in un'attività di durata, anche se collegata al raggiungimento di un obiettivo determinato, e sono svolti in base ad apposite direttive impartite dall'ente.

Art. 6 – Atti di programmazione

All'inizio di ciascun esercizio finanziario gli strumenti di programmazione (Programma delle consulenze annuali, Relazione previsionale e programmatica, Piano esecutivo di gestione) individuano i piani, i programmi e gli obiettivi per la realizzazione dei quali sussiste la necessità di ricorrere a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, impartendo i necessari indirizzi per la formulazione dell'avviso di cui all'art. 8.

In ogni caso il ricorso ad incarichi e collaborazioni è ammesso entro il tetto massimo annuo di un milione di euro.

Art. 7 – Attestazione del dirigente

Il dirigente del settore interessato verifica ed attesta, nel provvedimento che approva l'avviso o l'affidamento diretto, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne dell'ente per lo svolgimento dell'attività che si intende affidare al soggetto esterno, sia con riferimento alla mancanza della specifica professionalità richiesta, sia con riferimento ai carichi di lavoro già assegnati, sia con riferimento ad obiettive carenze nell'organico.

Art. 8 – Procedimento per l'affidamento degli incarichi

L'affidamento di incarichi di collaborazione esterna è, di norma, preceduto da apposito avviso, approvato dal competente dirigente in attuazione degli indirizzi espressi negli atti di cui all'art. 6, e pubblicato all'albo comunale e sul sito internet del Comune per un periodo non inferiore a 20 giorni.

L'avviso dovrà indicare l'oggetto dell'incarico, il luogo della prestazione, la durata del contratto, il compenso stabilito, i requisiti culturali e professionali previsti dalla legge e richiesti dall'incarico, ed il termine entro il quale i soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune la propria candidatura, corredata da adeguato curriculum vitae.

L'avviso potrà altresì prevedere che i candidati – o una selezione di candidati – sostengano un colloquio od una specifica prova attitudinale.

Alla scadenza del termine assegnato le candidature pervenute verranno sottoposte a valutazione e comparazione da parte di una commissione appositamente nominata e composta, di norma, dal dirigente competente, dal responsabile del servizio interessato e da un esperto nella materia oggetto dell'incarico. La commissione valuterà in particolare i titoli posseduti, le esperienze professionali, l'eventuale colloquio o prova attitudinale e gli altri elementi significativi e pertinenti all'incarico da affidare, privilegiando i risultati raggiunti in esperienze analoghe. La comparazione si concluderà con un giudizio sintetico su ciascun candidato e con la proposta finale del soggetto cui affidare l'incarico.

L'incarico viene poi conferito con apposito provvedimento del dirigente competente, assegnando al soggetto individuato un termine per accettarlo e sottoscrivere apposito contratto.

All'esito della selezione viene data la medesima pubblicità data all'avviso.

Qualora a seguito dell'avviso non pervenga al Comune alcuna candidatura oppure quelle pervenute siano giudicate non idonee, l'incarico sarà assegnato ad altro soggetto in possesso dei requisiti, individuato e contattato dall'Amministrazione.

Si prescinde dalla procedura comparativa quando, in relazione all'oggetto, alle modalità dell'incarico ed ai requisiti professionali, non sussiste una pluralità di soggetti con i requisiti necessari. Previa analitica motivazione, possono rientrare in questa casistica gli incarichi per prestazioni di natura artistica e culturale non comparabili od assimilabili ad altre per l'originalità delle idee e per le peculiari abilità del soggetto che le può realizzare e gli incarichi per prestazioni professionali qualificate per la realizzazione di interventi formativi ed organizzativi.

Si prescinde altresì dalla procedura comparativa nei casi previsti dall'articolo 7 comma 6-quater del D.Lgs 165/2001 per i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Art. 9 – Requisiti, incompatibilità, obblighi dell'incaricato

Gli incarichi di collaborazione esterna possono essere conferiti ai cittadini italiani ed a quelli dell'Unione europea.

Ove si tratti di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni dovrà essere previamente ottenuta l'autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

L'incarico conferito non comporta per l'incaricato alcun obbligo di esclusività con il Comune; tuttavia non si può conferire alcun incarico a soggetti che, per l'attività esercitata o per altre circostanze siano in potenziale conflitto di interessi con il Comune committente rispetto alla prestazione da svolgere; tale conflitto di interessi è valutato dalla commissione di cui all'articolo precedente e comunicato all'interessato.

Parimenti non possono essere collaboratori dell'ente soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale o nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'incaricato autorizza la comunicazione e la pubblicazione dei dati inerenti l'incarico secondo le modalità previste da norme di legge o di regolamento.

Art. 10 – Forma e contenuto del contratto di collaborazione.

Gli incarichi di collaborazione sono conferiti attraverso la stipula di appositi contratti aventi forma scritta e contenenti tutti gli elementi di cui all'art. 8, oltre alle eventuali forme di coordinamento tra il prestatore e l'Amministrazione e l'eventuale messa a disposizione, da parte del Comune all'incaricato, di beni strumentali.

Ai contratti si applicano le norme degli artt. 2222-2238 del codice civile e le altre norme eventualmente previste in relazione alla tipologia dell'incarico.

Art. 11 – Compensi e liquidazione

Il compenso, predeterminato nell'avviso e specificato nel contratto, è erogato all'incaricato nel rispetto della normativa fiscale e previdenziale vigente.

Il compenso deve essere proporzionato all'attività svolta ed all'utilità che l'Amministrazione ricava dalla prestazione e viene determinato in base agli indirizzi impartiti ai sensi dell'art. 6. Per le collaborazioni continuative dovrà essere, ove possibile, parametrato al trattamento economico spettante negli enti locali a professionalità interne analoghe.

Per le collaborazioni occasionali il compenso è liquidato attraverso al termine della prestazione, previa verifica del raggiungimento dell'obiettivo, da parte del responsabile del servizio.

Per le collaborazioni continuative il compenso viene liquidato, di norma, in parti uguali con determinate cadenze stabilite in base alla durata complessiva della prestazione (mensili, bimestrali ecc.), senza dar luogo ad anticipi, sotto il controllo del responsabile del servizio interessato.

Art. 12 – Modalità di svolgimento dell'incarico

L'incarico è svolto dal collaboratore con autonomia nella determinazione dei tempi e delle modalità per il suo adempimento, salvi il necessario coordinamento con gli uffici o le esigenze connesse alla particolare natura dell'attività esercitata.

Entrambe le parti, durante l'esecuzione del contratto, devono comportarsi secondo correttezza e buona fede.

Il Comune, in particolare, è tenuto a mettere a disposizione del collaboratore tutti i dati e le notizie utili al corretto svolgimento della prestazione.

Il prestatore non può farsi sostituire, nemmeno parzialmente o temporaneamente, nell'espletamento dell'incarico, mentre può avvalersi di propri collaboratori nello svolgimento di attività preparatorie o aventi rilevanza meramente interna, delle quali rimane comunque esclusivo responsabile.

In nessun caso al collaboratore potranno essere conferiti poteri di rappresentanza dell'ente verso l'esterno, riservati unicamente al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato. E' ammessa, qualora prevista dal contratto, la relazione diretta dell'incaricato con cittadini ed utenti.

All'incaricato è altresì attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati personali relativi all'attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal D.Lgs. 196/2003.

L'incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità.

Il Comune esercita un'attività di controllo dell'operato dell'incaricato, verificandone la rispondenza agli obiettivi assegnati ed impartendo le necessarie direttive ove previsto dal contratto.

Art. 13 – Sospensione, proroga o integrazione dell'incarico

La durata dell'incarico di collaborazione è specificata nel contratto; in caso di collaborazione occasionale è indicato il termine massimo entro il quale l'incaricato deve svolgere la propria prestazione; nei contratti di durata è indicata la scadenza della collaborazione.

Per esigenze sopravvenute o per ragioni eccezionali, entrambe attestate dal dirigente competente, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo necessario al raggiungimento dell'obiettivo. In tal caso, per le collaborazioni continuative, il compenso viene adeguato con riferimento al periodo aggiuntivo, mentre per le collaborazioni occasionali l'adeguamento del compenso è soltanto ove la proroga non sia dovuta a cause imputabili all'incaricato.

Qualora risulti necessario, il contratto può essere integrato aggiungendo alla prestazione principale altre attività secondarie correlate e strumentali, integrando altresì il compenso nella misura massima del 20% dell'importo inizialmente determinato nell'avviso.

Per gravi motivi e su richiesta dell'incaricato o dell'Amministrazione, il contratto può essere sospeso per una durata massima pari a quella dell'incarico stesso, qualora la sospensione non pregiudichi il raggiungimento dell'obiettivo da parte dell'Amministrazione.

Art. 14 – Risoluzione della collaborazione, penali, recesso

Il contratto di collaborazione può essere risolto per inadempimento previa contestazione formale della controparte ed assegnazione di un termine non inferiore a 7 giorni per l'adempimento, salvo il risarcimento di eventuali e maggiori danni.

Nel contratto potranno essere previste penali in relazione all'omesso o ritardato svolgimento delle attività richieste o degli obblighi assunti.

E' ammesso il recesso unilaterale solo se previsto dal contratto, nel rispetto degli eventuali termini di preavviso stabiliti.